

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **169/1983** (ECLI:IT:COST:1983:169)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **27/04/1983**; Decisione del **02/06/1983**

Deposito del **13/06/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **12788**

Atti decisi:

N. 169

ORDINANZA 2 GIUGNO 1983

Deposito in cancelleria: 13 giugno 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 170 del 22 giugno 1983.

Pres. ELIA - Rel. SAJA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 348 del codice penale (Abusivo

esercizio di una professione) e dell'art. 1 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Iscrizione all'albo dei ragionieri - Attività), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 20 e 28 aprile 1979 dal Pretore di Orvieto nei procedimenti penali a carico di Focarelli Sandro e Prosperini Roberto, iscritte ai nn. 519 e 520 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 del 29 agosto 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali a carico di Focarelli Sandro e di Prosperini Roberto, entrambi imputati del reato di esercizio della professione di ragioniere senza essere iscritti nell'albo, il Pretore di Orvieto, con ordinanze del 20 e 28 aprile 1979 (in G.U. n. 237 del 29 agosto 1979, reg. ord. n. 519 e 520 del 1979), sollevava questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 348 cod. pen. e 1 d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068, in quanto quest'ultimo indicava in modo troppo generico le attività riservate agli iscritti all'albo, il che sembrava in contrasto col principio di tassatività della fattispecie penale di cui all'art. 25 Cost.;

che è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri negando la fondatezza della questione;

che le parti private non si sono costituite.

Considerato che i due giudizi vanno riuniti per l'identità della questione sollevata;

che, come già ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (v. ad es. sentt. n. 42 del 1972 e 27 del 1961), il principio di tassatività della fattispecie penale, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., deve considerarsi rispettato anche se il legislatore nel descrivere il fatto - reato usi non già termini di significato rigorosamente determinato ma anche espressioni meramente indicative o di rinvio alla pratica diffusa nella collettività in cui l'interprete opera, spettando a questo ultimo di determinarne il significato attraverso il procedimento ermeneutico di cui all'art. 12, primo comma, delle Preleggi;

che, nel caso di specie, a definire il significato dell'impugnato art. 1 d.P.R. n. 1068 del 1953 concorre l'elencazione di attività proprie della professione di ragioniere, contenuta nello stesso articolo, nonché, in via integrativa, l'interpretazione sistematica delle disposizioni dell'art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (oggi sostituito dall'art. 17 d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739), relativo alla rappresentanza e difesa davanti alle commissioni tributarie, e dell'art. 63 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in materia di rappresentanza e assistenza dei contribuenti presso gli uffici finanziari;

che pertanto la questione deve ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 348 cod. pen. e 1 d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068, sollevata dal Pretore di Orvieto con le ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 25 secondo comma Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.